

**AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E  
S.M.I. DEL SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA,  
CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE  
DELLA SOGESID S.P.A.**

**CIG: 7463969611**

---

**SCHEMA DI CONTRATTO**

---

## **Articolo 1 - Oggetto del contratto**

Oggetto del contratto è lo svolgimento del servizio di assistenza, consulenza e intermediazione (brokeraggio) assicurativa in favore della Sogesid S.p.A., secondo le specifiche indicate nei documenti di gara, in particolare all'art. 2 del Capitolato Speciale d'appalto, allegato al presente contratto e che forma parte integrante e sostanziale dello stesso (all.1).

L'attività è disciplinata dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i..

## **Articolo 2 - Caratteristiche tecniche e modalità di esecuzione del servizio**

Il servizio, da eseguirsi con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale, ha ad oggetto le prestazioni di seguito elencate e descritte, ancorché in maniera non esaustiva:

a. valutazione ed analisi delle coperture assicurative esistenti ed individuazione delle esigenze di nuove eventuali coperture occorrenti;

b. gestione delle polizze assicurative in corso (indicate al successivo art. 3 Situazione assicurativa della Sogesid S.p.A.);

c. identificazione di economia di spesa adottabile nella gestione dei rischi al fine di garantire l'economicità e l'efficacia dei programmi assicurativi;

d. collaborazione all'esecuzione dei contratti stipulati, segnatamente nella fase di apertura e trattazione globale dei sinistri, della fase di risarcimento e/o indennizzo danni; attività di monitoraggio sullo stato dei sinistri; assistenza nella trattazione delle pratiche relative ai sinistri, compresi quelli già verificatisi e/o ancora pendenti alla data di conferimento dell'incarico, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, al fine di giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente definizione da parte delle compagnie di assicurazione, sia nei confronti della Sogesid S.p.A. e/o degli assicurati (es. personale dipendente), che di eventuali terzi. La Sogesid S.p.A. ed il broker dovranno procedere, secondo le seguenti modalità:

1) la Sogesid S.p.A., entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione del sinistro da parte dell'assicurato e/o soggetto terzo, trasmette al broker la lettera di apertura della pratica a mezzo raccomandata A/R, PEC, ovvero tramite incaricato del broker medesimo, come indicato al seguente punto m.;

2) il broker attribuisce un numero identificativo di sinistro e lo comunica alla Sogesid S.p.A. entro 15 giorni solari dalla ricezione dell'apertura della pratica;

3) al fine di una più celere definizione della pratica, nonché per tutelare la privacy dell'assicurato, il broker invia le successive comunicazioni direttamente ai soggetti interessati; i competenti uffici della Sogesid S.p.A. verranno informati del mero stato della pratica di sinistro;

4) i diretti interessati, dopo l'apertura del sinistro, inviano le successive certificazioni direttamente al broker, tramite raccomandata A/R, ovvero tramite incaricato del broker medesimo, come indicato al seguente punto m..

e. gestione degli atti finalizzati all'interruzione del termine di prescrizione dei sinistri, tramite invio degli stessi alle Compagnie, nonché gestione dei rapporti con la Sogesid S.p.A., le

Compagnie medesime ed i periti di volta in volta dalle stesse incaricati per una migliore e più efficiente gestione dei sinistri;

f. attività di assistenza e consulenza finalizzate alla stipulazione di contratti assicurativi, eventuali proroghe, rinnovi e modifiche.

In particolare:

1) identificazione, analisi e valutazione dei rischi rispetto all'attività svolta, ai servizi erogati ed al patrimonio mobile ed immobile e ad ogni altro aspetto relativo alla posizione giuridica della Sogesid S.p.A.;

2) studio di progetti assicurativi in linea con innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali, supporto alle indagini di mercato, etc.;

3) monitoraggio del programma assicurativo della Sogesid S.p.A., affinché lo stesso conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi, con predisposizione degli aggiornamenti e delle modifiche necessarie, ferma restando la necessità che qualsiasi azione individuata dal Broker debba essere preventivamente autorizzata dalla Sogesid S.p.A. stessa;

4) presentazione di una relazione contenente la proposta di individuazione del programma assicurativo ottimale per la Sogesid S.p.A.;

5) assistenza tecnica e collaborazione nella predisposizione della documentazione di gara, anche per singole polizze, in tempo utile per consentire l'indizione e l'espletamento delle procedure per l'affidamento delle polizze in scadenza - ovvero per attivare nuove coperture richieste da normative sopravvenute e/o da nuove esigenze della Sogesid S.p.A. - senza soluzione di continuità per i contratti in essere e, comunque, entro e non oltre 30 giorni solari dalla richiesta della Sogesid S.p.A., ovvero il minor termine oggetto di offerta tecnica; la presentazione della bozza dei documenti per le procedure di gara dovranno essere rese disponibili entro 150 giorni dalla scadenza delle rispettive polizze o 120 giorni derivanti dal ricorso a procedure negoziate;

6) assistenza e consulenza nelle varie fasi di espletamento delle procedure di gara e di valutazione delle offerte, ferma restando l'assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze in capo alla Sogesid S.p.A.;

g. attività di assistenza, consulenza e collaborazione nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti assicurativi della Sogesid S.p.A. (es. controllo delle polizze emesse, appendici, regolazione, comunicazione dati, scadenze e ratei e ogni altra connessa attività amministrativo-contabile), anche se stipulati precedentemente al conferimento dell'incarico di broker;

h. versamento del premio alle compagnie in nome e per conto della Sogesid S.p.A., come dettagliato nel successivo art. 5;

i. segnalazione preventiva degli adempimenti tecnico formali ed economici e dei termini stabiliti nelle rispettive polizze stipulate dalla Sogesid S.p.A.;

j. segnalazione tempestiva dell'insorgenza di eventuali nuovi rischi o delle mutate condizioni degli stessi, fornendo l'assistenza necessaria ad eventuali modifiche o adeguamenti delle polizze;

k. elaborazione di rapporti quadrimestrali - e comunque riepilogativi di tutto il periodo di durata del servizio alla scadenza contrattuale - sull'andamento dei sinistri, corredati di valutazioni, commenti ed eventuali proposte;

l. elaborazione di un rapporto annuale che, in relazione agli elementi principali del programma assicurativo di cui al presente articolo, evidenzi gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine;

m. organizzazione e tenuta di incontri ogni qual volta richiesto dalla Sogesid S.p.A., al fine di raccogliere documentazione, analizzare eventuali posizioni anomale e/o dubbie, nonché risolvere qualunque altro problema assicurativo, anche non specificamente legato alle polizze in corso, da tenersi entro 15 giorni solari dalla richiesta;

n. elaborazione di pareri specifici da rendere entro 15 giorni solari dalla richiesta;

o. formazione ed aggiornamento, con cadenza semestrale, dei soggetti indicati dalla Sogesid S.p.A. sulle problematiche assicurative connesse all'attività della Sogesid S.p.A., sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazione;

p. supporto alla Sogesid S.p.A. nell'intraprendere le necessarie iniziative finalizzate ad allineare le scadenze di tutte le polizze in essere;

q. ogni ulteriore attività di gestione, consulenza e assistenza attinente a profili di natura assicurativa che si rendesse necessaria nel corso dell'incarico;

Le attività affidate dovranno essere realizzate secondo le specifiche indicate nel presente contratto, nei documenti di gara nonché secondo l'offerta formulata.

### **Articolo 3 - Situazione assicurativa della Sogesid S.p.A.**

Si dà atto, nel prospetto che segue, delle polizze assicurative in essere al momento della pubblicazione della gara, unitamente alle scadenze delle relative coperture, nonché i rispettivi premi annui, comprensivi delle commissioni calcolate in percentuale dei premi stessi (percentuali a suo tempo offerte dall'attuale broker);

| <b>GARANZIA</b>   | <b>SCADENZA</b> | <b>PREMIO ANNUO LORDO STIMATO</b> |
|---|-----------------|-----------------------------------|
| Polizza collettiva Dirigenti art. 12 CCNL                         | 31/12/18        | € 29.000,00                       |
| Polizza infortuni professionali ed extra professionali dipendenti | 31/12/18        | € 290.000,00                      |
| Polizza infortuni CDA e Sindaci                                   | 31/12/18        | € 4.000,00                        |
| Polizza furto e incendio in locazione e portavalori               | 31/12/18        | € 4.000,00                        |

|   |          |             |
|---|----------|-------------|
| RCT/RCO prest. d'opera (salvo conguaglio)     | 31/12/18 | € 8.000,00  |
| D&O   | 31/12/18 | € 15.000,00 |
| Responsabilità progettista (salvo conguaglio) | 28/04/19 | € 58.000,00 |
| Previdenza integrativa Dirigenti              | 23/11/19 | € 68.000,00 |
| Polizze vita individuali Dirigenti            | 30/09/18 | € 21.000,00 |

L'attività di assistenza, consulenza e collaborazione alla gestione ed all'esecuzione dei contratti relativi alle predette coperture, è demandata al broker affidatario a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico, senza oneri aggiuntivi per la Sogesid S.p.A..

I rapporti economici tra broker cessante e broker subentrante sono regolati dall'art. 7 "Remunerazione del broker e passaggio del portafoglio" del presente contratto.

Il broker affidatario ha l'obbligo di collaborare alla gestione ed all'esecuzione delle polizze assicurative suindicate a partire dalla data di decorrenza del presente contratto.

Come precisato nel precedente art. 2 il broker affidatario è obbligato a collaborare alla gestione anche dei sinistri pregressi, verificatisi prima dell'inizio dell'incarico di cui alla presente gara e non ancora chiusi a tale data, senza alcun onere economico aggiuntivo specifico la Sogesid S.p.A..

È, pertanto, obbligato ad assicurare la completa gestione del programma assicurativo della Sogesid S.p.A., assumendo l'impegno a collaborare con l'attuale broker, per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto della deontologia professionale e secondo i principi generali in materia.

Si ribadisce che per la completa gestione delle polizze di cui al presente articolo, nessun onere di carattere economico e di alcuna natura graverà sulla Sogesid S.p.A..

#### **Articolo 4 - Consulenza nella definizione delle nuove coperture assicurative**

Entro 60 (sessanta giorni) dal conferimento dell'incarico l'Affidatario deve:

- sottoporre all'approvazione della Sogesid S.p.A., una relazione contenente la proposta di programma assicurativo, per un'efficiente gestione globale del rischio, con indicazione, tra l'altro, dei rischi individuati, dell'ipotesi di tipologia di copertura idonea e dei massimali ritenuti ottimali, oltre che delle altre condizioni tecnico-normative ritenute utili dal prestatore, nel rispetto della disciplina vigente in materia;

- redigere una bozza/proposta di specifiche tecniche ed ogni altra documentazione richiesta per il necessario affidamento a terzi da parte della Sogesid S.p.A., mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, delle diverse polizze assicurative tenuto conto della scadenza delle stesse - come indicato al precedente art. 3.

#### **Articolo 5 - Gestione delle polizze e pagamento dei premi**

Il broker affidatario provvede ad ogni adempimento utile alla gestione amministrativa e tecnica delle polizze, come indicato anche all'art. 2, al fine di garantire il rispetto dei termini dalle stesse indicati anche da parte delle Compagnie contraenti.

In particolar modo, è obbligato a comunicare, con preavviso di 30 giorni, la scadenza e l'importo di rata per il pagamento dei premi delle rispettive polizze.

Il pagamento dei premi verrà effettuato dalla Sogesid S.p.A. entro i termini contrattualmente previsti.

Il versamento del premio nelle mani del broker, concreta il pagamento del premio stesso a favore dell'impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 1901 del codice civile e dell'art. 118 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Il broker affidatario si obbliga a versare i premi alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto della Sogesid S.p.A., nei termini convenuti con le Compagnie medesime, al fine di garantire alla Sogesid S.p.A. l'efficacia e la continuità delle rispettive coperture assicurative.

Non sono imputabili alla Sogesid S.p.A. gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker agli assicuratori.

A seguito del versamento dei premi, il broker è obbligato a rilasciare alla Sogesid S.p.A., entro il termine perentorio di 15 (quindici giorni) dall'emissione del documento da parte della Compagnia, le ricevute emesse dalle Compagnie di assicurazione, debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il broker affidatario, per fatto proprio, non provveda al pagamento del premio alle Compagnie di assicurazione entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa con rivalsa da parte della Sogesid sulla polizza di cui al successivo art. 9, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e in caso di ritardo, rispetto a detto termine, superiore a cinque giorni lavorativi, la risoluzione di diritto del contratto.

Qualsiasi divergenza o contestazione fra l'Affidatario e la Sogesid nell'applicazione del contratto non conferisce all'Affidatario alcun diritto a sospendere o ritardare l'esecuzione dei servizi, né costituisce titolo per giustificare i ritardi nell'ultimazione degli stessi.

#### **Articolo 6 - Durata, decorrenza del contratto e recesso**

Il contratto ha una durata pari a 3 (tre) anni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico, con facoltà per la Sogesid S.p.A. di chiedere, entro 30 giorni precedenti alla data di scadenza, la prosecuzione del servizio fino ad un massimo di ulteriori 2 (due) anni, fino al raggiungimento della durata complessiva di 5 (cinque) anni, alle medesime condizioni previste nei documenti di gara, secondo la normativa vigente.

L'incarico cesserà con effetto immediato qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005.

Ogni eventuale difficoltà dovesse sorgere nel corso delle attività, protraendone i tempi di espletamento, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Sogesid.

Resta facoltà insindacabile da parte della Sogesid disporre sospensioni e concedere proroghe senza che ciò dia luogo ad indennizzi e/o risarcimenti per l’Affidatario.

#### **Articolo 7 - Remunerazione del broker e passaggio di portafoglio**

L’incarico di che trattasi non comporta per la Sogesid S.p.A. alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant’altro, giacché il compenso del broker affidatario, in ragione degli usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo nazionale ed internazionale, resterà a carico delle Compagnie di assicurazione. Detto compenso è dato dalle provvigioni determinate in base al ribasso percentuale indicato in sede di offerta economica. Le stesse saranno applicate alle coperture che verranno stipulate, in occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi, successivamente alla scadenza del termine naturale dei contratti in essere, indicati al precedente art. 3, ad eccezione dei casi in cui la Sogesid S.p.A. ritenga di non inserire la cosiddetta “clausola broker” nei rapporti con le Compagnie assicuratrici.

L’importo delle provvigioni e le relative modalità di calcolo saranno sempre espressamente indicate in ogni procedura di selezione del contraente, per l’assunzione di polizze assicurative.

Nessun compenso potrà, comunque, essere richiesto nel caso in cui la Sogesid S.p.A. non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle relative gare.

Come previsto nel codice deontologico di autoregolamentazione professionale del broker di assicurazioni e riassicurazioni, si precisa che al broker cessante competono, salvo diversi accordi fra le parti:

- le provvigioni maturate sui contratti pluriennali in corso, limitatamente al premio la cui scadenza annua cada entro la data di scadenza del suo incarico;
- le provvigioni sui premi di regolazione e/o conguaglio di premi anticipati da lui incassati e sulle rate frazionate del premio annuo, di cui abbia incassato la prima rata.

Si precisa che, al fine di una più efficiente gestione del servizio, alla scadenza contrattuale del presente incarico, il broker uscente, per l’annualità assicurativa per la quale lo stesso abbia già incassato il premio anticipatamente, dovrà curare la gestione dei sinistri afferenti alle relative polizze assicurative nel rispetto delle norme vigenti e di quanto previsto al precedente art. 2.

In ogni caso, si ribadisce che per tutte le attività prestate dal broker affidatario, nessun onere di carattere economico e di alcuna natura graverà sulla Sogesid S.p.A..

Nel caso in cui venga sciolto il rapporto di brokeraggio con la Sogesid S.p.A., l’Affidatario rinuncia ad ogni pretesa sui premi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento medesimo.

#### **Articolo 8 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Il broker affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. ha l'obbligo di comunicare alla Sogesid S.p.A. gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alla presente commessa, entro e non oltre sette giorni dalla loro accensione o della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla stessa, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Con la sottoscrizione dell'incarico l'Affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e, ove ciò sia espressamente consentito, si impegna a far assumere i predetti obblighi anche alle Compagnie di assicurazione e ad eventuali subfornitori o subcontraenti nonché a dare notizia alla Sogesid S.p.A. ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti. Il mancato rispetto di quanto disposto in osservanza della predetta Legge comporterà, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'immediata risoluzione dell'affidamento ai sensi del successivo art. 19.

### **Art. 9 - Coperture assicurative e conseguenti responsabilità**

Il broker affidatario per l'intera vigenza contrattuale assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o cose dai propri dipendenti nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.

Questi dovrà continuare ad essere in possesso, per tutta la durata del contratto, di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni arrecati da negligenze ed errori professionali, come previsto dagli artt. 11 e 15 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16 ottobre 2006 e dagli artt. 110 e 112 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., con un massimale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00.

Il broker affidatario è tenuto a comprovare annualmente la validità ed efficacia di tale polizza ed a comunicare eventuali variazioni della stessa.

Inoltre, il broker affidatario, per tutta la durata del contratto, dovrà essere assicurato con idonea compagnia assicuratrice, con polizze RCT/O, per la responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti stessi della società, per i rischi derivati dalla sua attività di servizio.

Il broker affidatario si impegna a rispondere dei danni eventualmente rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente affidamento.

### **Articolo - 10 Obblighi, oneri, e responsabilità del broker affidatario**

Il broker affidatario deve osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni fase dell'incarico. In particolare, nell'espletamento del suddetto servizio si obbliga a:

- 1) impiegare propri mezzi e risorse anche con riferimento agli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- 2) svolgere l'incarico alle presenti condizioni nonché a quelle di cui all'offerta presentata nell'interesse della Sogesid e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questa fornite;
- 3) dedicare allo svolgimento del servizio personale professionalmente qualificato;
- 4) garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività della Sogesid;

- 5) garantire tempestività e reperibilità per la Sogesid durante i giorni lavorativi e negli orari d'ufficio;
- 6) non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare la Sogesid senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultima, nè effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dalla stessa;
- 7) mettere a disposizione della Sogesid ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- 8) fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa che dovrà intrattenere per conto della Sogesid;
- 9) garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- 10) risarcire gli eventuali danni subiti dalla Sogesid nei termini previsti dal D.Lgs n. 209/2005, imputabili a negligenze, errori ed omissioni;
- 11) non essere vincolato con imprese di assicurazione da impegni che possano essere di ostacolo all'espletamento del predetto incarico;
- 12) comunicare entro 15 gg. alla Sogesid ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella propria struttura, negli organismi tecnici ed amministrativi.

Inoltre, dalla data di decorrenza dell'incarico, l'Affidatario è tenuto:

- ad assicurare la completa gestione del programma assicurativo della Sogesid;
- a tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 c.c..

Sono a carico dell'Affidatario:

- tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico nessuna esclusa ivi comprese le spese di missione del personale addetto alla esecuzione contrattuale;
- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico;
- tutte le spese derivanti dalla stipulazione del contratto e ogni altra imposta o tassa che possa gravare sul servizio assunto in appalto senza diritto di rivalsa.

L'Affidatario è responsabile per gli eventuali danni causati alla Sogesid dal contenuto dei contratti che egli stesso ha contribuito a far stipulare, modificare o integrare.

Il medesimo è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi della Sogesid.

### **Articolo 11 - Obblighi del prestatore nei confronti dei propri dipendenti**

Il broker affidatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre, si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema

di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, con particolare riferimento alle previsioni del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

## **Articolo 12 – Penale**

Per inadempimenti e ritardi nell'esecuzione delle attività previste, la Sogesid S.p.A. provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC o raccomandata A/R, assegnando al broker 7 giorni lavorativi consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero ritenute idonee, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di:

€ 100,00 (cento/00) per ogni giorno solare di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati dalla Sogesid S.p.A. per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

€ 500,00 (cinquecento/00) per ogni eventuale inadempienza rispetto a quanto dichiarato in sede di Offerta Tecnica.

Le suddette sanzioni non si escludono e sono tra loro cumulabili, fermo restando il diritto della Sogesid S.p.A. al risarcimento del maggior danno e alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non preclude alla Sogesid S.p.A. la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi del successivo art. 19.

L'ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% (dieci) dell'importo contrattuale, oltrepassato il quale si provvederà all'escussione della fideiussione e, quindi, alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. e con gli effetti di cui al successivo punto 19, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Affidatario per maggiori oneri eventualmente sostenuti e per il risarcimento dei danni patiti.

## **Articolo - 13 Riservatezza, proprietà degli elaborati e conseguente responsabilità del broker affidatario**

L'Affidatario si impegna affinché sia mantenuta la massima riservatezza su ogni informazione o documento che divenga ad esso noto, in conseguenza od in occasione della esecuzione della attività affidate; tali informazioni e documenti, pertanto, non potranno essere utilizzati né rivelati a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della Sogesid S.p.A.. Al riguardo farà sottoscrivere apposita dichiarazione d'impegno da parte di tutti i soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto. La massima riservatezza è richiesta anche successivamente alla scadenza del contratto.

Le attività affidate dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore (Legge n. 633 del 1941 e s.m.i), garantendo l'originalità degli eventuali elaborati prodotti ed il rispetto di norme e regolamenti per l'uso o la diffusione delle opere protette.

Gli eventuali elaborati prodotti saranno di esclusiva proprietà della Sogesid S.p.A., che avrà facoltà di modificarli e diffonderli.

Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste nel successivo art. 19.

#### **Articolo 14 - Rispetto del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e del Codice Etico**

La Sogesid S.p.A. è dotata di un modello idoneo a prevenire reati e di un Codice Etico, entrambi pubblicati sul sito aziendale, a cui debbono attenersi tutti i soggetti che collaborano con la Società stessa.

La Società è, altresì, dotata di un Piano di prevenzione della corruzione, pubblicato anch'esso sul sito web aziendale, che forma parte integrante del citato Modello organizzativo.

Pertanto, con la sottoscrizione dell'incarico, l'Affidatario si impegna al rispetto del Modello e relativi allegati e del Codice Etico della Società e dei principi in essi contenuti.

La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. la risoluzione dell'incarico, fermo restando la facoltà della Società ad agire per il risarcimento dei danni subiti.

Qualsiasi comunicazione attinente a eventuali responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. potrà essere effettuata al seguente indirizzo: "Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/01 e s.m.i. , Sogesid S.p.A. - Via Calabria n.35, 00187 Roma".

Potrà, altresì, essere utilizzato il numero di fax 06/42082405 e/o il seguente indirizzo di posta elettronica: [organismodivigilanza@sogesid.it](mailto:organismodivigilanza@sogesid.it); [organismodivigilanza@pec.sogesid.it](mailto:organismodivigilanza@pec.sogesid.it) .

Verrà assicurata la riservatezza nonché l'anonimato su ogni notizia pervenuta al predetto Organismo.

#### **Articolo 15 - Informativa per il trattamento dei dati personali resa ai sensi della normativa vigente**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali raccolti, ivi compresi quelli inerenti gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., verranno trattati esclusivamente ai fini del presente affidamento.

L'informativa completa di cui all'art. 13 del citato D.Lgs. è pubblicata sul sito aziendale, cui si rimanda, e forma parte integrante e sostanziale del presente incarico.

#### **Articolo 16 - Incedibilità dei crediti e divieto (di subappalto e) di cessione parziale del contratto**

E' espressamente esclusa la cedibilità dei crediti derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 1260 comma 2, c.c. ed è vietata (*sono vietati il subappalto nonché*) la cessione, anche parziale, del contratto.

#### **Articolo 17 - Normativa antimafia ed anticorruzione; Patto di Integrità**

Il venire meno, nel corso dell'affidamento, delle condizioni di insussistenza dei divieti o delle decadenze di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. ovvero l'acquisizione di informazioni di valore interdittivo da parte della competente Prefettura comporterà l'immediata risoluzione dell'affidamento e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste al successivo art. 19.

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012 e s.m.i. l'Affidatario, prima della sottoscrizione del presente incarico, ha reso la dichiarazione in merito alla insussistenza/sussistenza tra il titolare, gli amministratori, i soci e i dipendenti del medesimo ed i dirigenti e/o i dipendenti della Sogesid S.p.A. di rapporti di parentela o di affinità.

La Sogesid S.p.A si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia disposta una misura cautelare o intervenga rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater, 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..

L'Affidatario si impegna al rispetto, per tutta l'esecuzione del presente affidamento, del Patto di integrità sottoscritto al fine della partecipazione alla procedura, garantendo la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

### **Articolo 18 - Conformità a standard sociali minimi**

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, le attività oggetto del presente incarico devono essere realizzate in conformità agli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura delle attività oggetto di affidamento definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le stesse ed, in ogni caso, in conformità alle Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio da parte della Sogesid S.p.A. delle conformità ai suindicati standard l'Affidatario è tenuto a:

- informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura del servizio oggetto di affidamento che la Sogesid S.p.A. ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del citato appalto;
- fornire, su richiesta della Sogesid S.p.A. ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei servizi oggetto del presente appalto;
- accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard condotte dalla Sogesid S.p.A. o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa;
- intraprendere, o far intraprendere da fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dalla Sogesid S.p.A., nel caso che emerga una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- dimostrare, tramite idonea documentazione fornita alla Sogesid S.p.A., che le clausole sono rispettate nonché a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

A tal fine, l'Affidatario dovrà rendere le dichiarazioni di cui al questionario allegato alla presente lettera di incarico (All. 1), che dovrà essere compilato e trasmesso alla Società contestualmente alla restituzione della presente sottoscritta per accettazione.

Con la sottoscrizione della presente lettera di incarico e dell'allegato questionario l'Affidatario si impegna al rispetto degli obblighi ivi previsti.

La violazione delle presenti clausole contrattuali darà luogo all'automatica risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nonché alle conseguenti sanzioni previste al successivo art. 19.

#### **Articolo 19 - Clausola risolutiva espressa**

Il rispetto degli impegni assunti con l'accettazione dell'affidamento costituisce obbligazione di primaria importanza; pertanto, il mancato rispetto di una delle clausole di cui agli art. 8 (Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari), 6 (Riservatezza, proprietà degli elaborati e conseguente responsabilità del broker affidatario), 14 ("Rispetto del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico"), 17 ("Normativa Antimafia ed Anticorruzione; Patto di integrità"), e 18 (Conformità a standard sociali minimi) darà luogo all'automatica risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Al verificarsi della risoluzione la Sogesid S.p.A. tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto del risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti conseguenti all'inadempimento ivi espressamente compresi i maggiori costi per il nuovo esperimento di gara.

#### **Articolo 20 – Premi**

Al fine del pagamento dei premi e di ottimizzare i reciproci rapporti amministrativi, l'Affidatario è invitato comunicare i dati essenziali per i rispettivi versamenti: oggetto del pagamento, importo, domicilio bancario e relative coordinate.

Ai fini della liquidazione degli importi dovuti, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento CE 2560/01, dovrà essere comunicato il codice IBAN relativo al conto corrente bancario sul quale andrà accreditato il versamento.

#### **Articolo 21 - Quinto d'obbligo**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, il prestatore sarà obbligato ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto. Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

#### **Articolo 22 - Verifiche della corretta esecuzione delle prestazioni**

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga a consentire alla Sogesid S.p.A. di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

### **Articolo 23 - Direttore dell'esecuzione del contratto**

Il Direttore dell'esecuzione del presente contratto per la Sogesid S.p.A. è la Sig.ra Alessia Grazzani.

### **Articolo 24 - Referenti dell'appalto**

Il broker affidatario dovrà fornire il team proposto in sede di offerta Tecnica confermando, pertanto, gli incaricati i cui curricula sono stati allegati all'offerta medesima, valutata in sede di gara.

Al riguardo, dovrà nominare, nell'ambito del team offerto, un responsabile/coordinatore del servizio individuato tra le risorse senior indicate.

Il responsabile/coordinatore avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

Il broker affidatario dovrà comunicare, inoltre, i riferimenti del referente (telefono fisso e cellulare, posta elettronica) per assicurare il reperimento eventualmente immediato, nell'arco della giornata lavorativa.

Nell'ambito del medesimo team dovrà essere, altresì, individuato il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere analoga esperienza e professionalità rispetto alla risorsa sostituita.

La Sogesid S.p.A. potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere in qualsiasi momento, la sostituzione del responsabile/coordinatore laddove non riscontri competenze in linea con le proprie esigenze.

In tale caso, il broker dovrà individuare un nuovo responsabile/coordinatore entro 5 giorni solari dalla richiesta della Sogesid S.p.A..

Il rispetto del predetto termine costituisce termine rilevante ai fini della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

### **Articolo 25 - Foro competente**

Le parti convengono di comune accordo che la risoluzione di eventuali controversie sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.

### **Articolo 26 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente documento e dagli altri documenti di gara, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.